

**BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA**

**MISURA 1.2.6 – Azione a) “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”**

*Piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012 (DPGR n. 18 del 26.2.2013 e DPGR n. 60 del 19.6.2013)*

*Piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013 (DPGR n. 96 dell'1.10.2013)*

*Piogge alluvionali dell'11 novembre 2013 (DPGR n. 10 del 10.2.2014 e DPGR n. 59 del 30.6.2014)*

*Piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014 (DPGR n. 45 del 16.5.2014)*

*Eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014 (Delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2014)*

## **Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013.**

Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 1.2.6 – azione a) concernente il “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” - (Asse 1) [art. 20, b), vi) del Regolamento (CE) n. 1698 del 20.9.2005], nonché dell'art. 1, comma 1 del Reg. UE n. 1310/2013.

### **TITOLO I FINALITÀ Art. 1 (finalità)**

La Regione Umbria, con il presente bando, intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti dalla misura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 e precisamente: 1.2.6 azione a) “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” - (Asse 1) [art. 20, b), vi) del Regolamento (CE) n. 1698 del 20.9.2005].

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel BUR n. 11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) del 29 novembre 2007, rettificata prima dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008, poi dalla Decisione del 15 dicembre 2009 C(2009) 10.316, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n. 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d'aiuti di stato in vigore.

### **Art. 2 (riferimenti normativi e definizioni generali)**

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda all'articolo 2 della delibera di Giunta regionale n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 - 2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida” successivamente modificata ed integrata dalle delibere di Giunta regionale nn. 1914/2008, 1253/2009, 336/2011 e 1161/2013.

### **TITOLO II CAPO I DISCIPLINARE DI MISURA Art. 3 (Definizioni)**

#### **3.1 - AZIENDA AGRICOLA**

L'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione.

Ai fini del presente bando sono ammissibili agli aiuti le imprese agricole titolari di partita IVA con codice d'attività prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA di competenza.

Per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchine o attrezzature mobili, nel caso d'aziende i cui terreni siano situati in più regioni, sono ammesse agli aiuti solamente le aziende che: se ditte individuali, siano iscritte alla CCIAA di una delle due province della regione ed abbiano sede legale sul territorio regionale; se persone giuridiche, che l'unità produttiva oggetto della domanda di aiuto sia sul territorio regionale e che questo risulti dal certificato di iscrizione rilasciato dal registro delle imprese della CCIAA nel quale l'unità produttiva di che trattasi dovrà essere esplicitamente individuata.

## **3.2 - ACQUISTO DI BENI**

### **3.2.1 Immobili**

È ammissibile l'acquisto d'edifici e relativi terreni su cui sono costruiti, e di terreni da destinare alla produzione solo se finalizzato al ripristino della precedente situazione e nel limite di spesa riconosciuto per il ripristino medesimo. Per tali interventi è ammissibile la spesa riconosciuta per il ripristino se indispensabili per le finalità del progetto e purché ad esso direttamente connesso, alle condizioni esposte nel presente bando per le altre tipologie d'investimenti immobiliari e nel limite del 70% per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 50 per cento del costo complessivo di acquisto.

In tale caso, un organismo debitamente autorizzato (U.T.E. o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dell'immobile può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente<sup>1</sup> con apposita perizia giurata. In ogni caso l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare i 516,00 Euro per ogni metro quadrato di superficie coperta.

In ogni caso dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, igienico sanitaria ecc. ed è immediatamente utilizzabile (presenza di regolare certificato di agibilità)<sup>2</sup>.

Nel caso l'edificio venga acquistato in vista di una regolarizzazione o cambiamento di destinazione o d'uso, dovranno essere specificati i punti non conformi e quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando.

Non è ammissibile l'acquisto d'edifici da adibire a civile abitazione, così come il finanziamento delle spese per il trasferimento d'immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado.

### **3.2.2 Mobili**

L'acquisto di beni mobili quali macchine, attrezzature o software deve avvenire sulla base della comparazione di almeno tre preventivi forniti da tre ditte diverse per la medesima macchina o attrezzatura che si intende acquistare.

Nel caso in cui la ditta produttrice della macchina o attrezzatura che si intende acquistare non disponga di una rete commerciale e venda direttamente tale macchina, è consentito presentare tre preventivi forniti da ditte produttrici di macchine o attrezzature equivalenti per caratteristiche e utilizzazione.

È escluso l'obbligo dei tre preventivi nel caso vengano acquistate attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. In tal caso nel fascicolo di domanda andrà conservata una relazione redatta da un tecnico atta a fornire adeguata e documentata motivazione delle scelte effettuate.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione degli interventi, si renda necessario o si ritenga opportuno acquistare macchine o attrezzature diverse da quelle per le quali erano stati acquisiti i preventivi in fase di presentazione della domanda, è fatto obbligo di procedere ad una nuova comparazione acquisendo nuovi preventivi con le modalità descritte nei paragrafi precedenti. A questa variazione del programma di investimenti si applicano le regole di cui all'art. 9 del presente avviso.

---

<sup>1</sup> Il tecnico che redige la perizia dovrà essere diverso dal responsabile del fascicolo di domanda

<sup>2</sup> La conformità e agibilità/abitabilità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

### **3.3 - CANTIERABILITÀ**

Le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando, qualora non posseggano il requisito della "cantierabilità", debbono comunque essere corredate da idonea documentazione attestante la presentazione di tutte le richieste previste dalle vigenti normative alle competenti autorità (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, DIA ecc.) per dare avvio ai lavori.

In ogni caso il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità nel termine massimo di tre mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione.

### **3.4 – DANNI DA CALAMITÀ NATURALI**

Sono considerati "calamità naturali" i terremoti, le frane, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, le valanghe e gli eventi atmosferici eccezionali. I danni provocati alle strutture e/o dotazioni aziendali per il ripristino delle quali si richiede il sostegno di cui alla Misura 126 del PSR 2007-2013 devono essere direttamente causati dall'evento calamitoso.

### **3.5 - IMPRENDITORE AGRICOLO.**

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."

### **3.6 - INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE – ACQUISTO BENI IMOBILI E TERRENI**

Trattandosi di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, per gli interventi su immobili o l'acquisto di macchine ed attrezzature oggetto di aiuto, non vengono applicate le regole previste dalla DGR 392/2008 per investimenti di sostituzione.

Trattandosi di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, per gli interventi per l'acquisto di beni immobili e di terreni, non viene applicato il limite del tetto massimo del 10% del costo totale dell'operazione, altrimenti previsto dalla DGR 392/2008.

### **3.7 - INVESTIMENTI INNOVATIVI**

Si considera rispettato il requisito d'innovatività quando il progetto d'impresa per cui si chiede il finanziamento presenta un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto e servizio, di processo o di gestione.

Più specificatamente per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio);

- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo);
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

### **3.8 - LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDA**

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero d'unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e per la legislazione nazionale è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o d'apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato per un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo di lavoro pari a 286 giornate di 6 ore e 30 minuti (1859 ore anno). Gli effettivi sono espressi in ULA. Le ULA sono calcolate sulla base dei contributi previdenziali versati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni d'ULA rapportando le ore per cui risultano effettivamente versati i relativi contributi previdenziali a 1.859<sup>3</sup>. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

### **3.9 - PRODOTTI AGRICOLI**

Sono definiti prodotti agricoli tutti quelli compresi nell'allegato I del Trattato di Roma G.U. CE n. C191 del 29 luglio 1992 con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 104/2000.

Ai fini della concessione dei contributi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere ai benefici del presente bando, le aziende che effettuano la trasformazione di un prodotto agricolo ottenendo un prodotto che rimanga comunque un prodotto agricolo compreso nell'allegato I del trattato. Le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita, in quanto attività agricole, sono finanziabili nei limiti e con i massimali previsti dalla misura.

Qualora dalla trasformazione effettuata dall'azienda derivino prodotti non presenti tra quelli individuati all'allegato I del trattato, ai sensi del Reg. (CE) N. 70 del 12 Gennaio 2001, gli investimenti per la fase di trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, fuori allegato I, sono ammissibili al finanziamento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 del citato Regolamento 70/01.

### **3.10 - PRODUZIONI DI QUALITÀ.**

Sono definiti prodotti di qualità, oggetto delle diverse misure e azioni, i seguenti:

- 1) Prodotti agroalimentari DOP/IGP di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012;
- 2) Vini DOC/DOCG/IGT di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013);
- 3) Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) e produzione integrata (SQNPI);
- 4) Agricoltura Biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007)

<sup>3</sup> Ad esempio, un'azienda che impiega 3 lavoratori a tempo determinato e risulta aver versato, complessivamente, contributi per 3.718 ore può dichiarare di avere 2 ULA effettivamente impiegata in azienda (3.718 :1.859= 2).

### **3.11 – PRIORITÀ E PUNTEGGI**

Per l'individuazione delle priorità e dei punteggi da attribuire al programma di investimenti oggetto della domanda di aiuto, verranno presi in considerazione gli interventi realizzati e la loro efficacia nel realizzare gli obiettivi prioritari previsti dalla Misura. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, quando questi siano legati al valore dell'investimento realizzato, la somma degli investimenti per i quali si richiede l'attribuzione dei punteggi non può eccedere il valore complessivo dell'operazione oggetto del programma di investimento. Nel caso in cui un investimento contribuisca al miglioramento di più obiettivi, il richiedente dovrà individuare quello prevalente. Per gli investimenti per i quali i punteggi vengono attribuiti in termini di valore degli investimenti, il richiedente, in alternativa, potrà ripartire il valore dell'investimento tra più obiettivi, fermo restando che la somma del valore dell'investimento ripartito tra gli obiettivi non potrà eccedere il costo dell'intervento cui si riferisce.

### **3.12 - SOCCIDA**

La soccida è un contratto di tipo associativo, ai sensi dell'art. 2170 del cc, in cui entrambi i contraenti si assumono i rischi dell'allevamento in proporzione alle quote conferite. Il contratto di soccida, per essere conforme ai requisiti richiesti per accedere agli aiuti di cui al presente bando, deve prevedere, come quota di riparto degli utili dell'accrescimento, la divisione degli animali tra il soccidario ed il soccidante, facendo riferimento al prezzo di mercato esistente alla fine del ciclo di allevamento. Trattandosi di un contratto di tipo associativo, in cui i benefici dell'investimento ricadono su entrambe le parti, sia il soccidante che il soccidario devono possedere i requisiti previsti dalla misura. Essendo, inoltre, previsto un vincolo d'uso della struttura almeno quinquennale ed essendo gli animali di proprietà del soccidante, il contratto di soccida deve avere durata almeno pari al vincolo. Nel caso in cui la domanda di aiuto venga presentata da uno solo dei contraenti, potrà essere finanziata esclusivamente la quota parte di struttura proporzionale al numero di animali spettante in sede di ripartizione degli utili dell'accrescimento.

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, il soccidante od il soccidario che intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali, oltre gli standard minimi previsti dalle normative in vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, può essere ammesso agli aiuti per l'intera struttura di allevamento.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1.698/2005, per i requisiti comunitari di nuova introduzione, l'adeguamento dovrà essere completato entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

### **3.13 – VENDITA DIRETTA**

La realizzazione e/o l'allestimento di locali adibiti alla vendita dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda effettuata direttamente dall'agricoltore, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 18.05.2001 n. 228, è ammissibile agli aiuti di cui alla Misura 126 del PSR dell'Umbria 2007-2013, a condizione che i locali siano non separati. I locali in cui viene effettuata la vendita diretta non si considerano separati quando sono ubicati entro i confini degli appezzamenti in cui si attua la produzione agraria e zootecnica dell'azienda agricola come definita al paragrafo 3.1.

### **3.14 – LAVORI IN ECONOMIA**

Sono ammissibili a finanziamento lavori in economia per investimenti fisici, in relazione ai quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda e, per quanto riguarda la manodopera, a prestazioni volontarie non retribuite oppure al lavoro dei propri dipendenti.

E' riconosciuto come prestazione volontaria non retribuita il lavoro eseguito dal beneficiario stesso se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Il titolare, i membri della famiglia o i soci di una società di persone possono fornire prestazioni volontarie non retribuite, solo se sono regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo ed in regola con la copertura previdenziale e contributiva.

Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative, non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie, ma esclusivamente la possibilità di utilizzo del lavoro dei propri dipendenti.

Sono ammissibili come lavori in economia esclusivamente operazioni di carattere agronomico e forestale: **non possono essere eseguiti in economia i lavori edili** che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi delle stesse in riferimento all'ordinarietà di esecuzione dei lavori per i quali è svolta la prestazione ed al costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza. Per quanto riguarda l'utilizzo del parco macchine aziendale, il relativo valore dovrà essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda delle macchine e/o attrezzature idonee ad effettuare i lavori per i quali si richiede il contributo, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari provinciali.

La congruità del costo dei lavori in economia, comprensivi delle prestazioni volontarie, dovrà essere verificata tramite computo metrico. I costi delle opere in economia verranno confrontati con i costi previsti dai prezzari pubblici regionali vigenti alla data della domanda di aiuto, o alla data in cui i lavori sono stati eseguiti, se precedente alla presentazione della domanda.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità dei lavori in economia, gli stessi sono limitati ad **un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro**.

Ai fini del calcolo dei 50.000 euro di massimale di spesa, viene preso a riferimento il computo metrico dei lavori eseguiti. Resta comunque fermo che, qualora i prezzi contabilizzati a computo dovessero eccedere i corrispondenti prezzi a prezzario al netto del 26,50% (prezzo da prezzario : 1,265 = prezzo di applicazione), l'importo che verrà riconosciuto come lavori in economia sarà ricondotto ai prezzi del prezzario.

Per tutte le categorie di lavori per le quali è previsto una voce di prezzario, la detrazione del 26,50% si applica all'intero importo del prezzario. Trattandosi di lavori in economia, il prezzo del prezzario viene raffrontato con il prezzo dei lavori contabilizzato dato dalla somma delle prestazioni volontarie + materiale fatturato + oneri per macchine. Nel caso non sia presente la voce in prezzario, è possibile individuare il relativo prezzo sulla base di un'analisi dei prezzi ed è ovvio che in questo caso non viene dedotto l'utile di impresa del 26,50%.

Per opere previste dal prezzario, ma realizzate con caratteristiche diverse da quelle che sono riportate nel prezzario, qualora non si produca idonea giustificazione atta a dimostrare, con adeguate argomentazioni tecniche, che le diverse caratteristiche sono legate al perseguimento degli obiettivi di ripristino, si deve comunque far riferimento alla voce del prezzario più prossima.

Il beneficiario, in relazione alle prestazioni volontarie non retribuite, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti; in sede di controllo (visite in sito ed in loco), dovrà essere verificata la prestazione e la presenza delle unità lavorative e dei mezzi occorrenti.

I materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno essere sempre documentati con fatture.

Occorre infine rispettare la condizione prevista dal Reg. CE n. 1.974/2006 e dalla D.G.R. n. 392/08 - PSR Umbria 2007-2013 - Procedure attuative -, secondo le quali il Contributo pubblico totale per il piano di ripristino aziendale deve essere minore o uguale alla differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite (sostanzialmente macchine e manodopera).

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Contributo pubblico totale

B = Importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni volontarie non retribuite  
Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

**CAPO II**  
**Disciplinare della Misura 1.2.6**  
**Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali**

**Art. 4**  
**(Norme d'attuazione della misura)**

**4.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA**

Gli obiettivi operativi previsti dalla presente misura sono volti a ripristinare le attività produttive delle imprese agricole e forestali danneggiate da calamità naturali attraverso indennizzi per la ricostituzione/ricostruzione degli investimenti materiali (strutture e dotazioni aziendali).

Tenuto conto che gli interventi ammissibili al FEASR sono limitati al solo costo d'investimento, è possibile indennizzare i danni materiali subiti a seguito di una calamità naturale con interventi compensativi volti al ripristino degli investimenti danneggiati.

**4.2 - DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA**

**4.2.1 Investimenti nel settore zootecnico**

Ai sensi del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 6710 del 31 luglio 1990, le domande di aiuti inoltrate alla Regione Umbria, dagli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica, potranno essere finanziate soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggere potenzialmente producibili, nei seguenti limiti percentuali:

- 40% per allevamenti bovini da latte;
- 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;
- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovicaprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

Il calcolo del fabbisogno e delle unità foraggere va fatto utilizzando le tabelle di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 7149 del 5 novembre 1997 pubblicata sul BUR n. 61 del 13 dicembre 1997.

Sono ammissibili investimenti in allevamenti che non rispettino i limiti di cui al punto precedente esclusivamente per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalle normative in vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1.698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 12 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

**4.3 - ZONE D'INTERVENTO**

Con riferimento al presente Bando, la Misura opera limitatamente ai territori delimitati con i decreti della Presidente della Giunta regionale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione a seguito degli eventi calamitosi come appresso indicati ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo

modificato dal decreto legislativo n. 82/2008 o a quei territori delimitati a seguito di provvedimenti nazionali emanati ai sensi della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione degli aiuti è finalizzata al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da una delle seguenti calamità naturali:

- **Piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012** (D.P.G.R. n. 18 del 26.2.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 14 del 13.3.2013 e D.P.G.R. n. 60 del 19.6.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 30 del 3.7.2013)
- **Piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013** (D.P.G.R. n. 96 dell'1.10.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 47 del 16.10.2013)
- **Piogge alluvionali dell'11 novembre 2013** (D.P.G.R. n. 10 del 10.2.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 26.2.2014 e D.P.G.R. n. 59 del 30.6.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 16.7.2014)
- **Piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014** (D.P.G.R. n. 45 del 16.5.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 4.6.2014)
- **Eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014** (delibera del Consiglio dei Ministri 30.6.2014 pubblicata nella G.U.R.I. n. 163 del 16.7.2014).

#### **4.4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI**

Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e immateriali che:

- a) ripristino/ricostruzione il potenziale produttivo agricolo danneggiato dagli eventi come sopra individuati, e oggetto di segnalazione all'Organismo preposto e di conseguente accertamento da parte dello stesso;
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Per dimostrare che gli interventi realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli interventi programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli interventi, è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

#### **4.5 - INTERVENTI AMMISSIBILI**

Le spese ritenute ammissibili al sostegno sono quelle relative ad opere di ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali danneggiate da calamità naturali quali il ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali e infrastrutture rurali danneggiate in esercizio ed utilizzate alla data dell'evento calamitoso e non già oggetto di finanziamento ai sensi del dlgs n. 102/2004.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine) recepita con D.P.R. n. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con particolare riferimento alle macchine agricole, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

Nel caso di sole macchine già conformi alle normative di idoneità sopra indicate, sono ammissibili anche le spese per la riparazione, a condizione che i danni siano stati accertati a seguito della segnalazione inoltrata all'Organismo preposto.

Sono ammissibili anche le spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte degli interventi ammessi a sostegno tra quelli sopra elencati con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad interventi immobiliari
- fino ad un massimo del 5% per le spese relative ad interventi mobiliari.

Entro tali massimali è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'interventi domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

In presenza di investimenti relativi a produzioni sottoposte ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se i beneficiari sono in grado di dimostrare il rispetto di tali vincoli e limitazioni (possessione quote di produzione e diritti).

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;
- le spese per l'acquisto di terreno in misura superiore al 10% dell'investimento complessivo
- spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora, se non finalizzate al solo ripristino della precedente situazione
- i semplici investimenti di sostituzione;
- l'acquisto di impianti ed attrezzature usati<sup>4</sup>.

Non sono, infine, ammissibili investimenti per:

- interventi che incrementano il potenziale agricolo oltre la capacità preesistente all'evento calamitoso;
- interventi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti di fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione;
- interventi di ristrutturazione di locali in fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione se non indipendenti<sup>5</sup> dalle porzioni di fabbricato adibite a civile abitazione;
- opere di manutenzione ordinaria;
- interventi che siano stati oggetto di altro finanziamento pubblico.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile.

#### **4.6 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO**

La spesa minima ammissibile a livello di domanda è pari ad €. 5.000,00.

La spesa massima ammissibile è commisurata ai danni subiti alle strutture ed infrastrutture materiali riconosciute a seguito dell'evento calamitoso e viene accertata sulla base del rilevamento effettuato dall'ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio o dal Soggetto pubblico adibito al ricevimento della segnalazione che, su richiesta della stessa dell'azienda danneggiata, ha provveduto ad accertare e quantificare presuntivamente l'entità del danno.

La domanda di aiuto, ai sensi del presente bando, potrà essere presa in considerazione esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno subito, entro i termini stabiliti per ciascun evento, all'Organismo competente per ciascun evento, **esclusivamente per i danni effettivamente accertati e per l'importo massimo presuntivamente quantificato dai predetti uffici.**

Per la quantificazione delle spese ammissibili relative a macchine e attrezzature, non già effettuate alla data di presentazione della domanda di aiuto, faranno fede i preventivi di spesa. Le spese per il ripristino di immobili verranno quantificate sulla base di computi metrici estimativi e fatture i cui

<sup>4</sup> Come definiti nell'allegato alla DGR 392/08.

<sup>5</sup> Non sono considerati indipendenti, e non sono, quindi, finanziabili immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.

prezzi applicati non potranno, comunque, eccedere quelli previsti dal prezzario regionale in vigore alla data di presentazione della domanda.

#### **4.7 – ELEGGIBILITÀ, AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE**

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. 392/08, allegato “A” - paragrafo 3.3.1 -, per la misura oggetto del presente bando, sono ammissibili i soli danni già ricompresi nella segnalazione trasmessa dalla Ditta ad una pubblica Amministrazione, così come indicati nella presentazione delle domande di cui al successivo art. 5.5, per la relativa graduatoria.

Con riferimento a tali danni, sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di cui al presente bando, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa<sup>6</sup>.

**Sono pure ammissibili anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché non antecedenti alla data dell'evento calamitoso.**

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), nonché all'allegato “A” - Sezione 3.3 - paragrafo 3.3.1 della richiamata delibera regionale n. 392 del 16 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. CE n. 1698/2005, per la misura oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato dovranno essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (anticipo, acconto o saldo). Eventuali pagamenti effettuati non utilizzando il conto corrente dedicato saranno ammissibili pagamenti solo se effettuati prima della presentazione della domanda, e a condizione che il beneficiario sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo; oppure, quando ricorrano casi di forza maggiore, quali il decesso dell'imprenditore beneficiario od impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, così come indicati all'allegato “A” - Sezione 3.2 - paragrafo 3.2.4 - comma “Esoneri” della delibera regionale n. 392 del 16 aprile 2008, purché chi ha eseguito il pagamento sia legittimo erede del beneficiario e sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo.

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente dedicato con le modalità sopra indicate. Saranno ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario dovrà produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo sarà tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) assegni bancari, purché corredati da idonea documentazione rilasciata dalla Banca coinvolta atta a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- c) nel caso il conto corrente dedicato sia un conto corrente postale saranno ammissibili:
  - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale dovranno essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

<sup>6</sup> Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

- vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale dovranno essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa il controvalore in euro al tasso di cambio desumibile dal sito [www.inc.it](http://www.inc.it) del giorno dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario sarà tenuto a fornire all'Autorità competente l'estratto conto del conto corrente dedicato debitamente vistato e timbrato dall'Istituto di credito di appoggio con elencate tutte le scritture contabili eseguite.

Non saranno ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Saranno assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione.

Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 392/08 - allegato "A" - paragrafo 3.3.1, le operazioni che implicano investimenti in natura, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro, potranno essere considerate spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 54 del Reg. CE n. 1974/2006, purché giustificati da fatture o documenti equivalenti.

Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, saranno considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione ed al costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza;
- la congruità del costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezziari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda, ovvero alla data di presentazione della domanda;
- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controllo (visite in sito ed in loco) verificare la presenza delle unità lavorative e mezzi occorrenti, nonché la prestazione;
- l'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità della prestazione in natura, oltre a procedere alle verifiche sopra indicate, le stesse saranno limitate ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro.

Non potranno essere eseguiti, mediante prestazioni volontarie non retribuite, i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- per IVA;
- per l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- per interessi passivi, ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del regolamento CE n. 1.698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nel presente disciplinare di misura di cui agli artt. 3 e 4.

#### **4.8 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO**

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'allegato "A" - paragrafo 3.2.4 - della delibera di Giunta regionale n. 392/08, il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a realizzare gli interventi programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva.
- rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

##### **4.8.1 Cause d'esonero dagli impegni**

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'allegato "A" - paragrafo 3.2.4 - Sezione "Esoneri" - della delibera di Giunta regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore, al Responsabile di misura individuato all'articolo 9 del presente Bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'istante.

### **CAPO III - AIUTI**

#### **Art. 5**

#### **(Erogazione degli aiuti)**

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale o di contributo in conto interessi. Le erogazioni possono avvenire sotto forma d'anticipo, acconto o saldo, secondo quanto dettagliatamente specificato in questo articolo punto 2.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste all'articolo 3 - paragrafo 3.3.2 - delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla D.G.R. n. 392/08. Come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 9 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 1975/06, l'importo del contributo viene ridotto in presenza di differenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.

La Regione, per il tramite dell'Organismo Pagatore AGEA, si impegna a liquidare gli aiuti, per le domande di pagamento rendicontate in tempo utile e ammissibili, sulla base dell'anno di liquidazione indicato nel nulla-osta di concessione. È consentito al beneficiario richiedere, una volta ultimato l'intervento, la liquidazione degli aiuti anche in anticipazione rispetto a quanto stabilito nel nulla-osta di concessione. La Regione può liquidare operazioni che dovessero essere rendicontate in anticipo rispetto all'anno di liquidazione indicato nel nulla-osta di concessione, solo nel caso in cui vi siano disponibilità sufficienti nell'anno in cui viene richiesta la liquidazione anticipata.

## 5.1 – INTENSITÀ DELL’AIUTO

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente agli immobili alle infrastrutture, agli impianti ed alle macchine ed attrezzature fisse per destinazione<sup>7</sup>, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 80% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;
- nella misura massima del 70% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente alle macchine e attrezzature mobili, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 60% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;
- nella misura massima del 50% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla presente Misura 121, dei requisiti di cui all’art. 13 paragrafo 13.2.1 della determinazione dirigenziale n. 403 del 25.1.2010 pubblicata nel S.O. n. 8 al BUR n. 9 del 24.2.2010. Ai fini della determinazione della maggiorazione per i giovani agricoltori, nel caso di società, la maggiorazione è accordata alle società di cui il/i giovane/i titolare/i possiede/no la maggioranza delle quote. Per le cooperative agricole la maggiorazione è accordata alle cooperative con prevalenza di soci giovani. La maggiorazione non può essere accordata quando la maggioranza della società agricola sia detenuta da persone giuridiche.

Per gli investimenti mobiliari non fissi per destinazione ai fini della determinazione della zona per la quantificazione dell’aiuto vale il criterio della prevalenza delle superfici aziendali.

Tali limiti sono aumentati di ulteriori 10 punti percentuali quando gli interventi di ricostruzione sono effettuati con tecniche o accorgimenti che perseguano i seguenti obiettivi:

- ricostruzione di fabbricati aziendali con tecniche di risparmio energetico; miglioramento dell’efficienza energetica e/o sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell’energia a partire da fonti rinnovabili; dotazioni aziendali finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, dell’uso degli input chimici e delle emissioni ed alla introduzione di mezzi di prevenzione contro gli effetti negativi dei fenomeni meteorologici estremi.
- gestione razionale delle risorse idriche; ricostruzione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue per produzioni a basso consumo d’acqua.

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell’investimento ammissibile realizzato, ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

## 5.2 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L’erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto capitale o contributo in conto interessi.

L’erogazione del contributo in conto capitale avviene con le modalità previste dall’allegato “A” - paragrafo 3.3.2 - delle “Procedure per l’attuazione”, di cui alla D.G.R. n. 392/08. In attuazione di quanto previsto dal Reg. CE n. 363 del 4 maggio 2009, l’importo dell’anticipo potrà essere innalzato sino al 50% della spesa pubblica ammissibile. Nel caso in cui venga inoltrata domanda di anticipo del 50%, l’azienda non potrà ricevere, per la medesima domanda, altri pagamenti a titolo di acconto, fatta eccezione per quanto previsto in caso di domanda di saldo finale incompleta. Le

---

<sup>7</sup> Sono fisse per destinazione le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo la cui ubicazione è individuata ed individuabile (ad esempio una pompa, una pressa i filtri, ecc. che fanno parte delle attrezzature specifiche di una cantina) non possono essere mai considerate fisse per destinazione le macchine ed attrezzature adibite alle produzioni agricole ( ad esempio il ranghinatore, la vendemmiatrice, il carro unifed ecc.).

aziende che presentino domanda di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) dovranno prestare garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo domandato. Alla domanda di pagamento del SAL dovranno essere allegati, oltre alle documentazioni giustificative delle spese rendicontate, anche tutte le documentazioni amministrative comprovanti la funzionalità di tutti gli investimenti per i quali si richiede il pagamento.

Il contributo in conto interessi sarà calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo d'anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione dovrà risultare contratta successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e il relativo piano di ammortamento dovrà essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione per la rendicontazione del saldo.

### **5.3 – AIUTO IN CONTO INTERESSI**

Per la definizione delle graduatorie, in via preventiva, il contributo in conto interessi da impegnare é calcolato ipotizzando l'attualizzazione del contributo concedibile a fronte di un'operazione di finanziamento di durata media decennale.

A rendiconto, per l'erogazione del saldo finale, l'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE n. 1974/2006, é calcolato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare in forma attualizzata, calcolato come equivalente sovvenzione lordo (ESL), potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto concedibile.

L'importo dell'aiuto in conto interessi potrà prevedere un'erogazione in anticipo, previa presentazione di apposita fidejussione, nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto ed un saldo, in seguito all'accertamento finale, esperito dall'ente delegato secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della misura del presente bando.

Alla domanda di anticipo, dovrà essere allegata copia del contratto di mutuo rilasciata dall'Istituto di credito o documentazione analoga.

#### **5.3.1 Modalità di calcolo del saldo**

Per il calcolo dell'abbuono di interessi a saldo, il beneficiario é tenuto a presentare il piano di ammortamento del finanziamento debitamente vistato dall'Istituto di credito. Al piano di ammortamento si applicano i tassi di attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento;
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento;
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

Il calcolo del valore da prendere in considerazione per la attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato nel seguente modo;

##### **1) Determinazione dell'importo complessivo degli interessi maturanti sul prestito**

L'importo complessivo degli interessi verrà determinato dal piano di ammortamento del mutuo, applicando le previste formule finanziarie. La rata periodica di ammortamento, moltiplicata per il numero delle annualità (o delle rate complessive), darà l'importo complessivo di capitale più interessi da rimborsare all'istituto mutuante. Detraendo da tale importo il capitale iniziale si otterrà l'importo degli interessi.

##### **2) Verifica della quota di interessi da attualizzare**

Si procederà alla verifica che l'importo degli interessi maturati sul mutuo non superi l'importo massimo di contributo previsto dalla misura del Programma di Sviluppo Rurale; in caso contrario, dovrà essere preso in considerazione l'importo massimo di contributo concedibile,

dal quale verranno detratte le somme già pagate dal beneficiario per preammortamento, ammortamento ed eventuali rate già rimborsate.

L'importo così ottenuto costituirà l'ammontare del contributo in abbuono degli interessi che dovrà essere attualizzato.

### 3) Attualizzazione del contributo

Per l'attualizzazione del contributo si dovrà ricorrere alla formula finanziaria di attualizzazione, utilizzando il tasso di riferimento già descritto al primo paragrafo. L'importo così ottenuto costituirà il contributo attualizzato che dovrà essere liquidato al beneficiario.

L'importo dell'aiuto a saldo, sotto forma di abbuono degli interessi attualizzato, verrà liquidato dall'Organismo Pagatore AGEA al beneficiario.

## 5.4 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio.

La domanda di pagamento del saldo finale é prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento del sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
  - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
  - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
  - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
  - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
  - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
  - estratto conto del conto corrente "dedicato" rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
  - le fatture da produrre a rendiconto dovranno contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiederà il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte<sup>8</sup>.
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
- d copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- e disegni consuntivi (piante, sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente Amministrazione comunale;

<sup>10</sup> I pagamenti effettuati mediante conto corrente dedicato possono riferirsi esclusivamente a spese per gli investimenti oggetto della richiesta di sostegno.

- f agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio – assenso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione;
- g planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiederà l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie che, comunque, non potrà eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fideiussione, il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori per un importo non superiore al 75% della somma rendicontata. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I DOMANDE**

##### **Art. 6**

##### **(Presentazione delle domande)**

Le domande per accedere agli aiuti di cui al presente Bando vanno inviate alla *Regione Umbria – Direzione regionale “Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali – Ambito di Coordinamento “Agricoltura, Cultura e Turismo” - Servizio “Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R.” via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia*, incaricata per il ricevimento dell'istanza. Le domande possono essere consegnate a mano presso la Regione Umbria, all'indirizzo sopra indicato, entro le ore 12,00 del 30 settembre 2014 oppure trasmesse tramite spedizione postale, allo stesso indirizzo entro il 30 settembre 2014. Nel primo caso farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio regionale, nel secondo caso il timbro di spedizione dell'Ufficio postale.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità previste dall'allegato "A" - Sezione 3.2.1 - paragrafo "Presentazione" - della deliberazione di Giunta regionale n. 392/08. Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Programma di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAN, verranno considerate regolarmente prodotte solo se corredate:

- della relativa scheda tecnica di misura;
- della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda, nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati;
- **della copia della segnalazione del danno inoltrata ad un Pubblico Soggetto e del relativo verbale di accertamento del danno subito.**

Le domande incomplete od irregolari, ai sensi dall'allegato "A" - Sezione 3.2.5 - "Errori" - della deliberazione di Giunta regionale n. 392/08, potranno essere regolarizzate.

Le domande complete e regolari, o regolarizzate entro i termini previsti, concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate nella tabella di cui al successivo art. 11.

Possono fare domanda di aiuto anche quelle imprese agricole che abbiano già presentato domanda di aiuto compensativo ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Potranno essere presentate esclusivamente domande d'aiuto per interventi per i quali è stata effettuata la presentazione di tutte le richieste autorizzatorie previsti dalle vigenti normative alle competenti autorità (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, DIA ecc.) per dare avvio ai lavori.

**La rendicontazione degli interventi e la presentazione della relativa domanda di pagamento dovrà avvenire entro il 30 maggio 2015.**

In ogni caso, non sarà consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto a valere sulla medesima graduatoria. Nel caso un beneficiario presenti più di una domanda di aiuto per la medesima graduatoria durante i termini previsti, verrà presa in considerazione l'ultima domanda presentata e le domande precedenti verranno escluse.

## **6.1 - BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai danni arrecati alle strutture e dotazioni aziendali in qualità di capitale fisico presente nelle aziende agricole.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- essere titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

I richiedenti che possiedono diverse unità produttive con più di un codice attività possono accedere agli aiuti ai sensi della presente misura, a condizione che l'unità produttiva oggetto della domanda di aiuto sia ubicata in territorio regionale ed abbia codice di attività prevalente agricolo, come documentato dal certificato di iscrizione rilasciato dal registro delle imprese della CCIAA nel quale l'unità produttiva di che trattasi dovrà essere esplicitamente individuata.

## **6.2 – VALIDAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA**

Ai sensi dell'allegato "A" - Sezione 3.2.1 - paragrafo "Documentazione" della D.G.R. n. 392/08 - "Procedure per l'attuazione", ai fini della validazione delle check list allegata alla domanda di misura di cui al presente bando, il Soggetto delegato dal beneficiario deve essere abilitato dalla Regione all'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande di aiuto mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale "Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale", così come previsto dalla D.G.R. n. 643 del 9 giugno 2008.

Tale Soggetto dovrà attestare la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti, fatto salvo quanto previsto in fase transitoria per l'eleggibilità della spesa;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzari regionali;
- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità necessarie per l'esercizio e l'utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

### **6.3 – CONFORMITA' DELLE DOMANDE**

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda, vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009. La fase del procedimento riferita alla verifica della conformità della domanda è definita all'art. 9 punto 2.

### **6.4 – DIVIETI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre a quanto previsto nell'art. 4 punto 7, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti nell'allegato "A" - Sezione 3.2 - della deliberazione di Giunta regionale n. 392/08.

#### **Art. 7 (Documentazione specifica)**

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 126, il beneficiario dovrà conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'Amministrazione regionale, o esibirle ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli dovranno contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente sarà tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;

- c) delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente rilasciati da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o, se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- f) dichiarazione attestante i lavori già effettuati e quelli invece non ancora iniziati, corredati questi ultimi dalla relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, al momento della presentazione della domanda;
- g) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- i) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera € 150.000,00;
- j) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciato dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente Amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- k) certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
- l) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
  - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
  - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
  - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
  - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- m) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- n) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'Amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- o) computi metrici estimativi completi di misure analitiche redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- p) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;

- q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- r) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 3.2.1:
- promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
  - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
  - codice fiscale della parte venditrice;
  - dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta a' termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e dovranno risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

#### **Art. 8 (Varianti e proroghe)**

Fatto salvo quanto previsto all'allegato "A" - paragrafo 3.3.3 - della deliberazione di Giunta regionale n. 392/08 in ordine alla ammissibilità delle varianti, per la misura di cui al presente bando, tutte le varianti dovranno essere preventivamente richieste al Responsabile del Servizio cui compete l'istruttoria. La richiesta di variante dovrà essere corredata di nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che s'intenderanno apportare e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio e realizzata solo successivamente alla formale comunicazione dell'approvazione.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte con apposito atto o proroghe autorizzate dal Responsabile di misura competente.

## **CAPO II PROCEDURE**

### **Art. 9 (Responsabilità e competenze)**

L'Autorità di Gestione, con determinazione direttoriale n. 556 del 7 Febbraio 2008, ha individuato i responsabili delle singole misure del programma di sviluppo rurale cui compete: la responsabilità dell'attuazione delle misure; le funzioni settoriali di attuazione delle misure; il coordinamento delle singole tipologie di azione nel caso in cui le attività siano riferite a procedimenti di competenza di altri Servizi; le modalità e le procedure per la gestione delle misure/azioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio e di valutazione; il supporto all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente Bando, il Responsabile della Misura è il Responsabile del Servizio "Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R." della Direzione regionale "Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali" – Ambito di coordinamento "Agricoltura, Cultura e Turismo".

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alvaro Holl, responsabile della Posizione organizzativa denominata "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali" appartenente al Servizio regionale come sopra citato.

## 9.1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale, si procede alla definizione di graduatorie di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 5.5.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione Umbria provvederà a stilare **tre** graduatorie generali di merito nelle quali verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

Le graduatorie verranno elaborate con riferimento agli eventi calamitosi aggregati nel seguente modo:

- Graduatoria n. 1
  - **Piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012** (D.P.G.R. n. 18 del 26.2.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 14 del 13.3.2013 e D.P.G.R. n. 60 del 19.6.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 30 del 3.7.2013)
- Graduatoria n. 2
  - **Piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013** (D.P.G.R. n. 96 dell'1.10.2013 pubblicato nel B.U.R. n. 47 del 16.10.2013)
  - **Piogge alluvionali dell'11 novembre 2013** (D.P.G.R. n. 10 del 10.2.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 26.2.2014 e D.P.G.R. n. 59 del 30.6.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 16.7.2014)
- Graduatoria n. 3
  - **Piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014** (D.P.G.R. n. 45 del 16.5.2014 pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 4.6.2014)
  - **Eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014** (delibera del Consiglio dei Ministri 30.6.2014 pubblicata nella G.U.R.I. n. 163 del 16.7.2014).

Le graduatorie verranno formulate con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza riunitosi in data 16 giugno 2009:

Criteri di selezione	Indicatore
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
- Età anagrafica del proponente persona fisica, età del legale rappresentante o media delle età se più di uno nelle persone giuridiche	Classi di età: ≤ 40 anni 12 punti; > 40 ≤ 55 8 punti; > 55 ≤ 65 4 punti; > 65 1 punto
- Genere	8 punti per beneficiario donna (titolare o legale rappresentante)
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)	
- Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR (fino ad un massimo di punti 40)	- 40 punti ai progetti con priorità alta - 25 punti ai progetti con priorità media - 10 punti ai progetti con priorità bassa
	- Superficie aziendale prevalente in aree

Criteri di selezione	Indicatore
- Localizzazione dell'azienda (fino ad un massimo di punti 5)	caratterizzate da particolari vincoli normativi (aree vulnerabili, aree protette) punti 5
Caratteristiche del programma di ricostruzione/ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato (fino ad un massimo di punti 27)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensità del danno alle strutture aziendali (punti 6)</li> </ul>	Quantificazione del danno: 1 punto ogni 50.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Danni ad aziende impegnate in produzioni di qualità o eco sostenibili (punti 3)</li> </ul>	Prodotti di qualità o ecosostenibili/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; > 50% ≤ 75 % 2 punti; > 75% ≤ 100 % 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miglioramento aspetti ambientali e paesaggistici introdotti con la ricostruzione/ricostituzione delle strutture danneggiate (punti 6 – nel caso la somma dei punti risultante dai calcoli connessi al progetto risulti maggiore si riduce, comunque a 6 punti)</li> </ul>	Risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW): 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti Risparmio idrico (in m <sup>3</sup> ): 1 punto ogni 100m <sup>3</sup> /anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti Valore investimenti ambientali (in euro): 1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 6 punti
<ul style="list-style-type: none"> <li>aumento o mantenimento dell'occupazione aziendale presente prima dell'evento calamitoso (punti 3)</li> </ul>	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata
<ul style="list-style-type: none"> <li>ricostruzione/ricostituzione delle strutture danneggiate che prevedono l'adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (punti 3)</li> </ul>	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>ricostruzione/ricostituzione delle strutture danneggiate che consentono un miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (punti 3)</li> </ul>	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>ricostruzione/ricostituzione delle strutture danneggiate che consentono un miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (punti 3)</li> </ul>	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<b>Criteri di preferenza a parità di punteggio</b>	
A parità di punteggio sarà data preferenza ai proponenti più giovani (nel caso di persone giuridiche si prenderà in considerazione l'età del legale rappresentante)	

## 9.2 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della Sezione "Agevolazioni fiscali e creditizie" il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento vengono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto;

- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione;
- 3) Graduatoria, concessione/diniego;
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento;
- 6) Controlli in loco;
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione;
- 8) Pagamento;
- 9) Controlli ex post e sanzioni.

### **Responsabilità per le fasi 1 e 2:**

Per le finalità di cui al presente bando, il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono affidate al Responsabile del procedimento come sopra individuato per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Responsabile delle fasi 1 e 2 individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludersi con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa, o parzialmente negativa, la lista di controllo dovrà concludersi con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli interventi inammissibili;
- a) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

### **Responsabilità per la fase 3:**

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Responsabile delle fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

#### **Responsabilità per le fasi 4 e 5:**

Per le finalità di cui al presente bando, la fase 4, riguardante il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate alla Sezione: "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali" che provvede agli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento, oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza, il Responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste debbono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fase 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto.

Nel caso d'istruttoria positiva, la lista di controllo dovrà concludersi con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, la lista di controllo dovrà concludersi con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il Responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

### **Responsabilità per la fase 6:**

Il Responsabile del procedimento é responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta, invece, i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

### **Responsabilità per la fase 7:**

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

### **Responsabilità per le fasi 8 e 9:**

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per la liquidazione degli aiuti.

AGEA é responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06.

## **9.3 - RINVIO**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta domande di aiuto e regolarizzazione domanda	Scadenza Bando e giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15	Posizione organizzativa "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali"	Verifica ricevibilità e proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45		Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10		Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	30	Posizione organizzativa "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali"	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	10	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	45	Posizione organizzativa "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali"	Verbale istruttorio proposta di pagamento

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	20	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	5	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fidejussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	Posizione organizzativa "Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali"	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in situ	Prima della liquidazione	10	Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30		Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fidejussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli in loco ed ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni		Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi, in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni, s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

#### TITOLO IV Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

Le disponibilità finanziarie come spesa pubblica ammontano complessivamente ad € 4.000.000,00=, così ripartiti con riferimento alle graduatorie previste:

- **€ 2.000.000,00** per la graduatoria n. 1 (evento calamitoso "piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012)
- **€ 1.000.000,00** per la graduatoria n. 2 (evento calamitoso "piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013, e l'evento calamitoso "piogge dell'11 novembre 2013)
- **€ 1.000.000,00** per la graduatoria n. 3 (evento calamitoso "piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014 e eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014).

##### 10.1 – RIMODULAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Le eventuali ulteriori risorse non utilizzate per una delle graduatorie potranno essere utilizzate per le altre graduatorie, procedendo in ordine crescente di numero graduatoria. Il Responsabile di misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede di approvazione della graduatoria, dispone in ordine alle rimodulazioni finanziarie di cui sopra.

## **Art. 11 (Informazione e pubblicità)**

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con atto n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria, come illustrati nell'allegato 2 del presente bando. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a)).

### **Cartellonistica, targhe e loghi.**

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:

- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro;
- una targa informativa presso le sedi di ogni gruppo di azione locale.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell'operazione. A titolo di esempio si riportano le seguenti cartellonistiche:

### **TARGA PERMANENTE PER OPERAZIONI SUPERIORI A 50.000 EURO**

La targa permanente è necessaria per tutte le operazioni superiori a € 50.000,00, deve essere realizzata con materiali durevoli (plastica, metallo, legno plastificato) deve essere affissa almeno prima della richiesta del saldo finale e restare affissa per 5 anni dalla liquidazione finale.

Non ci sono dimensioni predefinite e obbligatorie, si ritiene, tuttavia, che per garantire una buona leggibilità, la dimensione minima, nel caso di investimenti immobiliari, debba essere almeno A4 (21cmx29,7cm).

La targa va collocata in maniera visibile presso il luogo dell'operazione. Nel caso l'operazione finanziata riguardi più investimenti ubicati in località diverse dalla sede aziendale andrà apposta una targa in ognuna delle località ove è ubicato un investimento finanziato.

Nel caso gli aiuti abbiano riguardato investimenti immobiliari la/le targa/e andrà/anno apposte all'ingresso di tutti gli immobili oggetto di sostegno, sia nel caso di nuova realizzazione che di ristrutturazione. Se l'investimento ha riguardato unicamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature o strumentazione varia la targa va apposta all'ingresso del locale dove sono collocati le macchine e attrezzature. Nel caso di investimenti unicamente in macchinari o attrezzature mobili, la targa va collocata nella sede aziendale presso cui le macchine sono solitamente parcheggiate.

Oltre alla targa, su tutte le macchine e attrezzature oggetto dell'operazione è necessario apporre un adesivo o placca di dimensioni tali da risultare chiara e leggibile.

## ESEMPIO TARGA PERMANENTE

	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR		
	<b>l'Europa investe nelle Zone Rurali</b>	Regione Umbria	
Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007/2013			MISURA 1.2.6
BENEFICIARIO <sup>9</sup>	_____		
OPERAZIONE <sup>10</sup> :	_____		
	_____		
IMPORTO OPERAZIONE FINANZIATA <sup>11</sup> :			CONTRIBUTO <sup>12</sup> _____
<b>PSR</b>			

## ESEMPIO DI ADESIVO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR			
	investe nelle	Zone Rurali	
Ma	anziata da	Regione Umbria	di Sviluppo
Rurale dell'Umbria 2007/2013			MISURA 1.2.6

## CARTELLO PROVVISORIO PER OPERAZIONI SUPERIORI A 500.000 EURO

*Oltre alla targa permanente ed agli adesivi che sono obbligatori dal momento in cui il bene viene finanziato (stato di avanzamento o saldo finale), per tutte le operazioni infrastrutturali superiori ai 500.000 Euro è*

<sup>9</sup> Ragione sociale della ditta beneficiaria (deve corrispondere a quello indicato in domanda)

<sup>10</sup> riportare sinteticamente l'operazione realizzata (ad es. ammodernamento cantina, ristrutturazione impianto di stoccaggio cereali, realizzazione di frantoio oleario, realizzazione/ristrutturazione di rimessa attrezzi, etc...)

<sup>11</sup> Indicare l'importo della spesa ammessa a liquidazione

<sup>12</sup> Indicare l'importo del contributo ammessa a liquidazione

necessario esporre un cartello provvisorio. Tale cartello va esposto a far data dalla concessione dell'aiuto e sino alla rendicontazione finale. Il cartello va ubicato presso il cantiere in cui viene realizzata l'opera o i cantieri se più di uno in località distinte.

Il cartello deve essere realizzato con materiale durevole per restare affisso dalla data di comunicazione di concessione degli aiuti fino alla richiesta del saldo finale. Non è necessario che sia di dimensioni predefinite (si ritiene, tuttavia, adeguato un cartello di almeno 1 m<sup>2</sup>).

### ESEMPIO DI CARTELLO PROVVISORIO

	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR		
	<b>l'Europa investe nelle Zone Rurali</b>	Regione Umbria	
Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007/2013		MISURA 1.2.6	
BENEFICIARIO _____			
OPERAZIONE <sup>13</sup> : _____			
_____			
_____			
CONCESSIONE <sup>14</sup> _____	INIZIO LAVORI <sup>15</sup> _____	FINE LAVORI <sup>16</sup> _____	
IMPORTO OPERAZIONE FINANZIATA <sup>17</sup> : _____		CONTRIBUTO <sup>18</sup> _____	
<b>PSR</b>			

<sup>13</sup> riportare sinteticamente l'operazione realizzata (ad es. ammodernamento cantina, ristrutturazione impianto di stoccaggio cereali, realizzazione di frantoio oleario, realizzazione/ristrutturazione di rimessa attrezzi, ecc.)

<sup>14</sup> Numero Determinazione Dirigenziale riportata nel nulla osta

<sup>15</sup> Data di inizio lavori

<sup>16</sup> Data di fine lavori riportata nel nulla osta

<sup>17</sup> Indicare l'importo della spesa ammessa a contributo

<sup>18</sup> Indicare l'importo del contributo ammesso